

4) il vizio della violazione (sotto diverso profilo) dell'art. 73 del regolamento n. 1605 del 2002 e dell'art. 32 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999 ⁽³⁾, avendo illegittimamente la Commissione ritenuto certo, liquido ed esigibile il credito della Regione Sicilia a partire da una data largamente posteriore a quella della presentazione di regolare ed ineccepibile domanda di pagamento.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GUCE L 248 del 16.9.2002, p. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GUCE L 357 del 31.12.2002, p. 1).

(³) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GUCE L 161 del 26.6.1999, p. 1).

Ricorso del sig. Kelvin William Stephens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 dicembre 2003

(Causa T-438/03)

(2004/C 47/74)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 dicembre 2003 il sig. Kelvin William Stephens, residente in Bruxelles, rappresentato dal sig. Nicolas Lhoëst, avvocato,

con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'AIPN (autorità investita del potere di nomina) 23 dicembre 2002, in quanto ha concesso al ricorrente un abbuono d'anzianità di scatto di soli 24 mesi e l'ha pertanto reinquadrato nel grado A6, secondo scatto, invece che nel grado A6, terzo scatto;
- annullare, se necessario, la decisione dell'AIPN 4 settembre 2003, comunicata al ricorrente il 17 settembre 2003, che respinge il reclamo R/155/03;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-389/98 P e C-459/98 P, la Commissione ha riesaminato ai sensi dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, l'inquadramento dei dipendenti che hanno utilizzato i mezzi di ricorso ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. A seguito di tali azioni, la Commissione ha adottato la decisione impugnata concernente il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva, con riferimento all'anzianità di scatto, una violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1° settembre 1983 relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto all'epoca dell'assunzione, una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto e del principio di parità di trattamento, nonché una violazione dell'art. 25, n. 2, dello Statuto e dell'obbligo di motivazione.